



STATUTO ASSOCIAZIONE "TEATRO TERRA DI NESSUNO APS"

TITOLO 1: DENOMINAZIONE-SEDE-FINALITA'-DURATA-ORIGINI

Art.1 Denominazione e sede

E' costituita l'associazione culturale denominata "Teatro terra di nessuno APS" con sede in Ancona, Via Tombesi n.8.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art.35 e seguenti del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può creare sedi distaccate in altre località italiane e all'estero.

Art.2 Carattere dell'Associazione

L'associazione è apartitica, costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale: base fondamentale dell'attività Associativa è il volontariato.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art.3 Finalità

L'Associazione pone come scopo statutario ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura in tutte le sue espressioni e dell'arte teatrale in particolare.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art.36 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117

L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) L'allestimento di spettacoli teatrali, televisivi e radiofonici, in lingua e/o in dialetto e/o in lingua straniera munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente; riguardo l'attività teatrale e di spettacolo, dato il carattere volontario e dilettantistico di questa attività, ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate;
- b) La promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, ecc. ecc.) rivolti ai propri soci, a quelli di associazioni collegate e a esterni;
- c) L'organizzazione e l'allestimento di attività di intrattenimento e animazione presso enti o privati;
- d) Divulgare il teatro ed altre espressioni artistiche in tutte le loro forme, in Italia e all'estero, collaborando anche con Enti pubblici e privati abitualmente non legati al Teatro;
- e) Propone i propri progetti in altre città, in Italia e all'estero;

Teatro Terra di Nessuno
C.F./P.I. 02175950423
Via Tombesi 8 – 60131 Ancona
071. 9988406 – 3927704328
accademia56@gmail.com
www.teatroterradinessuno.it



- f) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti;
- g) La promozione di iniziative di ricerca e la divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi e/o festival a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
- h) La realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video o altro, di studio e approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificamente l'attività teatrale;
- i) Lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, anche attraverso l'organizzazione di saggi e mostre;
- j) L'affiancamento ad enti ed istituzioni, italiane e straniere, che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale;
- k) La valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- l) La promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambine e ragazzi, attraverso l'organizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale;
- m) La promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.

Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e le necessarie opzioni per agire in rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'Associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali e internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura teatrale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, tecnici, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente attinente ai medesimi.

Art.4 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.5 Anno sociale

L'anno sociale, le programmazioni artistiche e l'esercizio finanziario dell'Associazione hanno inizio il 1° Gennaio di ogni anno e terminano il 31 Dicembre del medesimo anno.

Art.6 Fondo comune e patrimonio associativo

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con:

- a) Le quote dei soci fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) Eventuali contributi e sovvenzioni da parte di enti pubblici o privati;
- c) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;

Teatro Terra di Nessuno
C.F./P.I. 02175950423
Via Tombesi 8 – 60131 Ancona
071. 9988406 – 3927704328
accademia56@gmail.com
www.teatroterradinessuno.it



- d) I proventi di gestione;
- e) Ogni altro provento comunque conseguito.

Fa parte del patrimonio dell'Associazione ogni bene mobile o immobile acquistato con il fondo comune o donato all'Associazione da terzi.

Non possono essere effettuate spese in misura superiore alle liquidità di cassa. Ove ciò accada la responsabilità è esclusivamente a carico di chi le ha deliberate. Si applica a riguardo l'Art.8 lettera d).

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

TITOLO 2: I SOCI

Art.8 Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro (persone fisiche) che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere inoltre ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto:

- a) A ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale;
- b) Di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione;
- c) Di far proposte e mozioni nelle riunioni assembleari;
- d) A far mettere a verbale il proprio dissenso riguardo a decisioni che comportano agli associati una propria responsabilità civile.

Teatro Terra di Nessuno
C.F./P.I. 02175950423
Via Tombesi 8 – 60131 Ancona
071. 9988406 – 3927704328
accademia56@gmail.com
www.teatroterradinessuno.it



Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali, nonché all'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale dell'Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese agli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

I soci non hanno alcun diritto di proprietà, neanche in quote, sul patrimonio associativo e sul fondo comune.

Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art.9 Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni volontarie comunicate per iscritto o per radiazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) Quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- c) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) Quando si disinteressino dell'attività dell'Associazione o ancora quando operino in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa, quali definiti dal presente statuto.

Le radiazioni sono stabilite dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 10 Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Teatro Terra di Nessuno
C.F./P.I. 02175950423
Via Tombesi 8 – 60131 Ancona
071. 9988406 – 3927704328
accademia56@gmail.com
www.teatroterradinessuno.it



Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 11 Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 12 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art.13 Quota associativa

La quota ed il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

TITOLO 3: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.14 Funzionamento, validità dell'Assemblea dei Soci e sua convocazione

L'Assemblea rappresenta il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie: Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consultivo dell'anno trascorso e per l'esame del bilancio preventivo di quello in corso; l'Assemblea Ordinaria dei Soci è altresì convocata dal Presidente per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L'Assemblea dei soci, sia in via ordinaria che straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo: in questi ultimi due casi la convocazione è un atto dovuto da parte del Presidente.

Teatro Terra di Nessuno
C.F./P.I. 02175950423
Via Tombesi 8 – 60131 Ancona
071. 9988406 – 3927704328
accademia56@gmail.com
www.teatroterradinessuno.it



La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione, o con comunicazione agli associati da inviarsi a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove nominato, o in loro assenza dal Consigliere avente maggiore anzianità come socio; ove più consiglieri avessero pari anzianità come soci, l'Assemblea sarà presieduta dal più anziano in età.

Il Presidente dell'Assemblea in caso di votazioni o scrutini segreti, nomina due soci tra quelli presenti in funzione di scrutatori.

La redazione del verbale dell'Assemblea è affidata al Segretario ove nominato, ed in sua assenza o impedimento il Presidente incarica uno dei soci presenti della redazione del verbale.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce la modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario, e se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso oltre ad essere debitamente trascritta nel libro dei verbali delle Assemblee, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art.15 Validità assembleare

L'assemblea Ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei così presenti aventi diritto di voto,

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio di voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del Codice Civile: ogni socio ha diritto ad un voto.

Gli assenti possono farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. Ogni socio non può farsi carico di più di due deleghe.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

L'assemblea Straordinaria dei soci, in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno due presenti (2/3) degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti almeno un terzo (1/3) degli associati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

Fa eccezione alla regola generale sull'Assemblea Straordinaria il disposto di cui all'art.22 del presente Statuto, in tema di scioglimento dell'Associazione.

Art.16 Assemblea ordinaria dei soci. Poteri

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria dei soci:

- a) Approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) Deliberare sul bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;
- c) Deliberare sui regolamenti sociali;
- d) Eleggere tra i propri soci i membri del Consiglio Direttivo, che restano in carica per due anni, designandone le singole funzioni (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Consiglieri, Direttore Artistico);

Teatro Terra di Nessuno
C.F./P.I. 02175950423
Via Tombesi 8 – 60131 Ancona
071. 9988406 – 3927704328
accademia56@gmail.com
www.teatroterradinessuno.it



- e) Deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- f) Deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita sociale che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art.17 Assemblea straordinaria dei soci. Poteri

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sulle seguenti materie:

- a) Approvazione e modificazione dello Statuto sociale e, ove esistente, del regolamento;
- b) Questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- c) Sullo scioglimento dell'Associazione.

Art.18 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) 1 Presidente
- b) 1 Vicepresidente
- c) 1 Segretario
- d) 1 Direttore Artistico
- e) I Consiglieri, in numero minimo di uno e massimo di due.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e restano in carica per due anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo. La prima nomina dei membri del Consiglio Direttivo viene effettuata nell'atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presidenti.

Qualora lo ritenga opportuno il Presidente potrà invitare a scopo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto la funzione di segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione. Qualora per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Ogni membro del Consiglio può presentare le sue dimissioni per iscritto al Presidente. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art.19 Funzioni del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le deliberazioni dell'Assemblea;

Teatro Terra di Nessuno
C.F./P.I. 02175950423
Via Tombesi 8 – 60131 Ancona
071. 9988406 – 3927704328
accademia56@gmail.com
www.teatroterradinessuno.it



- b) Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) Redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) Decidere la stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) Delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- f) Determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- g) Formulare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- h) Decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti o tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e dipendenti, determinandone il compenso e la retribuzione;
- i) Svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art.20 Funzioni del Presidente

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente e, in sua assenza, il Vicepresidente ha il compito di:

- a) Convocare l'assemblea;
- b) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) Sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei Soci, e tenendo la tesoreria, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo;
- d) Firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

Art.21 Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e ove tali compiti siano a lui conferiti, cura la tesoreria, la tenuta dei libri contabili, nonché provvede alle riscossioni ed ai pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

Teatro Terra di Nessuno
C.F./P.I. 02175950423
Via Tombesi 8 – 60131 Ancona
071. 9988406 – 3927704328
accademia56@gmail.com
www.teatroterradinessuno.it



guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 23 Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO 4: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.24 Patrimonio dell'Associazione

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) Dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- c) Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) Da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art.25 Rimborsi

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione dell'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

TITOLO 5: LIBRI SOCIALI, PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art. 26 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 27 Pubblicità e trasparenza

Teatro Terra di Nessuno
C.F./P.I. 02175950423
Via Tombesi 8 – 60131 Ancona
071. 9988406 – 3927704328
accademia56@gmail.com
www.teatroterradinessuno.it



Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

TITOLO 6: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art.28 Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprende l'esercizio sociale che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso un eventuale separata relazione a questa allegata.

Entro il 10/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo dell'Assemblea per la sua approvazione entro il 31 Marzo dell'anno successivo e da questo approvato dall'assemblea dei soci in sede di riunione ordinaria. A tal fine una copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati nei 10 giorni precedenti la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea Ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritta nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

TITOLO 7: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.29 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci: è necessaria sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Teatro Terra di Nessuno
C.F./P.I. 02175950423
Via Tombesi 8 – 60131 Ancona
071. 9988406 – 3927704328
accademia56@gmail.com
www.teatroterradinessuno.it



In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO 8: DISPOSIZIONI FINALI

Art.30 Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo composto da 1 a 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'arbitrato avrà sede in Ancona ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art.31 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Art.32 Disposizioni transitorie

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Ancona, 09 agosto 2022

Fabio Ambrosini

Ylenia pace

Laura de Carlo

Davide Perla

Lorenza Rossini

[Handwritten signatures of Fabio Ambrosini, Ylenia pace, Laura de Carlo, Davide Perla, and Lorenza Rossini]



Teatro Terra di Nessuno
C.F./P.I. 02175950423
Via Tombesi 8 – 60131 Ancona
071. 9988406 – 3927704328
accademia56@gmail.com
www.teatroterradinessuno.it

